

	INTERVENTO EDILIZIO	REGIME AMMIN.	CASISTICA
1	<p style="text-align: center;">Manutenzione ordinaria</p> <p>Interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti</p> <p>(d.lgs. n. 222/2016, Tab. A, Sezione II -Edilizia- attività 1)</p>	<p style="text-align: center;">Attività edilizia libera</p> <p style="text-align: center;">D.P.R. n. 380/2001, art. 3, c. 1, lett. a) e art. 6, c. 1, lett. a)</p>	<p>Si definiscono interventi di manutenzione ordinaria le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione di finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti, fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali e comunque nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all'efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico, nonché delle disposizioni contenute nel Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio di cui al D. Lgs 42/2004.</p> <p>Sono considerati di manutenzione ordinaria i seguenti interventi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) riparazione, sostituzione, rinnovamento di pavimentazioni esterne e interne (comprese le opere correlate quali guaine, sottofondi, etc.); 2) rifacimento, riparazione e tinteggiatura di intonaci interni ed esterni (comprese opere correlate); 3) riparazione, sostituzione, rinnovamento di elementi decorativi delle facciate (es. marcapiani, modanature, cornici, lesene, piattabande, spalline, ecc.); 4) riparazione, sostituzione, rinnovamento di opere di lattoneria (es: grondaie, tubi, pluviali) e impianti di scarico; 5) riparazione, sostituzione, rinnovamento di rivestimenti interni ed esterni; 6) riparazione, sostituzione, rinnovamento di serramenti e infissi interni ed esterni; 7) installazione, riparazione, sostituzione, rinnovamento di inferriate ed altri sistemi di anti intrusione; 8) riparazione, sostituzione, rinnovamento, inserimento elementi accessori, rifiniture necessarie (comprese opere correlate) di elementi di rifinitura delle scale; 9) riparazione, sostituzione, rinnovamento, inserimento eventuali elementi accessori, rifiniture necessarie (comprese opere correlate) di scale retrattili e di arredo; 10) riparazione, sostituzione, rinnovamento, messa a norma di parapetti e ringhiere; 11) riparazione, rinnovamento, sostituzione nel rispetto delle caratteristiche tipologiche e dei materiali (compreso l'inserimento di strati coibenti) dei manti di copertura; 12) installazione, riparazione, sostituzione di controsoffittature non strutturali; 13) riparazione, rinnovamento di controsoffittature strutturali; 14) riparazione, sostituzione, rinnovamento e messa a norma di comignoli o terminali a tetto di impianti di estrazione fumi; 15) riparazione, rinnovamento, sostituzione di elementi tecnologici o delle cabine e messa a norma di ascensori e impianti di sollevamento verticali; 16) riparazione, sostituzione, realizzazione di tratti di canalizzazione e sottoservizi e/o messa a norma di reti fognarie e reti di sottoservizi; 17) riparazione, integrazione, efficientamento, rinnovamento e/o messa a norma di impianti elettrici; 18) riparazione, integrazione, efficientamento, rinnovamento compreso il tratto fino all'allacciamento alla rete pubblica e/o messa a norma di impianti per la distribuzione e l'utilizzo del gas; 19) riparazione, integrazione, efficientamento, rinnovamento, sostituzione e integrazione e/o messa a norma di apparecchi sanitari e impianti di scarico di impianti igienici e idrosanitari; 20) installazione, riparazione, integrazione, rinnovamento e/o messa a norma di impianti di illuminazione esterni; 21) installazione, adeguamento, integrazione, rinnovamento e/o messa a norma di impianti di protezione antincendi; 22) installazione, adeguamento, integrazione e/o messa a norma di impianti di climatizzazione; 23) riparazione, adeguamento, integrazione, efficientamento (comprese le opere correlate di canalizzazione) e/o messa a norma di impianti di estrazione fumi; 24) installazione, riparazione, sostituzione, rinnovamento e/o messa a norma di antenne/parabole e altri sistemi di ricezione e trasmissione; 25) installazione, riparazione, sostituzione, rinnovamento e/o messa a norma di punti di ricarica per veicoli elettrici; 26) pensiline a sbalzo, "d'arredo" in struttura leggera, poste a protezione degli eventi atmosferici, aventi larghezza massima di poco superiore a quella del sottostante varco e oggetto massimo di m. 1,50; 27) per le infrastrutture viarie: le opere di mantenimento, riparazione, ripristino, parziale rinnovamento ed adeguamento necessarie a conservare in efficienza il sistema stradale e le sue pertinenze, impianti, attrezzature e servizi e che non ne comportino modificazioni delle caratteristiche dimensionali e strutturali.

2	<p>Pompe di calore di potenza termica utile nominale inferiore a 40 kW</p> <p>Interventi di installazione e sostituzione delle pompe di calore aria-aria di potenza termica utile nominale inferiore a 40 kW e di generatori di calore qualificabili di manutenzione ordinaria</p> <p>(d.lgs. n. 222/2016, Tab. A, Sezione II –Edilizia- attività 2, d.lgs n. 199/2021 allegato 2)</p>	<p>Attività edilizia libera</p> <p>D.P.R. n. 380/2001, art. 6, c. 1, lett. a-bis)</p>	<p>28) Installazione, riparazione, sostituzione, rinnovamento e/o messa a norma di pompa di calore aria-aria e generatore di calore.</p>
3	<p>Depositi di gas di petrolio liquefatti di capacità complessiva non superiore a 13 mc</p> <p>(d.lgs. n. 128/2006, art. 17)</p>	<p>Attività edilizia libera</p> <p>D.P.R. n. 380/2001, art. 6, c. 1, lett. B</p>	<p>29) Installazione, riparazione, sostituzione, rinnovamento e/o messa a norma di Deposito di gas di petrolio liquefatti.</p>
4	<p>Eliminazione delle barriere architettoniche</p> <p>Interventi volti all'eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell'edificio.</p> <p>Elementi costitutivi della fattispecie previsti dalla legge: purché:</p> <ul style="list-style-type: none"> • non comportino la realizzazione di ascensori esterni, ovvero • di manufatti che alterino la sagoma dell'edificio <p>(d.lgs. n. 222/2016, Tab. A, Sezione II –Edilizia- attività 21)</p>	<p>Attività edilizia libera</p> <p>D.P.R. n. 380/2001, art. 6, c. 1, lett. b)</p>	<p>30) Installazione, riparazione, sostituzione, rinnovamento, messa a norma di ascensori e montacarichi, purché non si incida sulla struttura portante;</p> <p>31) Installazione, riparazione, sostituzione, rinnovamento, messa a norma di servoscala e assimilabili;</p> <p>32) Installazione, riparazione, sostituzione, rinnovamento di rampe;</p> <p>33) Installazione, riparazione, sostituzione, rinnovamento di apparecchi sanitari e impianto igienico e idro-sanitario;</p> <p>34) Installazione, riparazione, sostituzione, rinnovamento di dispositivi sensoriali.</p>
5	<p>Attività di ricerca nel sottosuolo</p> <p>Opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico, ad esclusione di attività di ricerca di idrocarburi, e che siano eseguite in aree esterne al centro edificato.</p> <p>Elementi costitutivi della fattispecie previsti dalla legge:</p> <ul style="list-style-type: none"> • che siano eseguite in aree esterne al centro edificato <p>(d.lgs. n. 222/2016, Tab. A, Sezione II –Edilizia- attività 23)</p>	<p>Attività edilizia libera</p> <p>D.P.R. n. 380/2001, art. 6, c. 1, lett. c)</p>	<p>35) Installazione, riparazione, sostituzione, rinnovamento di opere strumentali all'attività di ricerca nel sottosuolo attraverso carotaggi, perforazioni e altre metodologie.</p>
6	<p>Movimenti di terra</p> <p>Movimenti di terra strettamente pertinenti all'esercizio dell'attività agricola e le pratiche agro-silvo-pastorali, compresi gli interventi su impianti idraulici agrari.</p> <p>(d.lgs. n. 222/2016, Tab. A, Sezione II –Edilizia- attività 24)</p>	<p>Attività edilizia libera</p> <p>D.P.R. n. 380/2001, art. 6, c. 1, lett. a-bis)</p>	<p>36) Manutenzione, gestione e livellamento di terreno agricolo e pastorale.</p> <p>37) Manutenzione e gestione di vegetazione spontanea.</p> <p>38) Manutenzione e gestione di impianti di irrigazione e di drenaggio, finalizzati alla regimazione ed uso dell'acqua in agricoltura.</p>

7	<p>Serre mobili stagionali</p> <p>Serre mobili stagionali, sprovviste di strutture in muratura, funzionali allo svolgimento dell'attività agricola.</p> <p>(d.lgs. n. 222/2016, Tab. A, Sezione II –Edilizia- attività 25)</p>	<p>Attività edilizia libera D.P.R. n. 380/2001, art. 6, c. 1, lett. e)</p>	<p>39) Installazione, riparazione, sostituzione, rinnovamento di serre compresi elementi di appoggio e/o ancoraggio.</p>
8	<p>Pavimentazione di aree pertinenziali</p> <p>Opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, che siano contenute entro l'indice di permeabilità, ove stabilito dallo strumento urbanistico comunale, ivi compresa la realizzazione di intercapedini interamente interrate e non accessibili, vasche di raccolta delle acque, locali tombati.</p> <p>(d.lgs. n. 222/2016, Tab. A, Sezione II –Edilizia- attività 27)</p>	<p>Attività edilizia libera D.P.R. n. 380/2001, art. 6, c. 1, lett. e-terf)</p>	<p>Si intendono le opere di realizzazione, riparazione, sostituzione, rifacimento di:</p> <p>40) Intercapedini; 41) locali tombati; 42) pavimentazioni esterne, comprese le opere correlate, quali guaine e sottofondi; 43) vasche di raccolta delle acque.</p> <p>La pavimentazione può riguardare anche aree di sosta, già dotate di idonea accessibilità veicolare (passo carrabile e conformità al Codice della Strada) e quindi già carrabili, purché legittimamente destinate a tale utilizzo, nel rispetto del rapporto di permeabilità stabilito dall'art. 14 delle Norme Generali di attuazione del PUC.</p> <p>N.B. <u>non rientrano in questa fattispecie gli interventi che comportano la trasformazione in parcheggio di aree destinate a giardino, prato, ecc.</u></p>
9	<p>Pannelli solari fotovoltaici e termici a servizio degli edifici (ad esclusione dei pannelli collocati a terra- vedi punto 24)</p> <p>I pannelli solari, fotovoltaici e termici, posti su edifici o su strutture e manufatti fuori terra diversi dagli edifici nonché sulle relative pertinenze da realizzare con qualunque modalità anche nelle zone A) di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444.</p> <p>(d.lgs. n. 222/2016, Tab. A, Sezione II –Edilizia- attività 28 come modificata dall'art. 7 bis del D. Lgs. 28/2011 e s.m.i.)</p>	<p>Attività libera D.P.R. n. 380/2001, art. 6, c. 1, lett. e-quater)</p>	<p>44) Installazione, riparazione, sostituzione, rinnovamento di pannelli solari fotovoltaici e termici e generatori microeolici (comprese le relative opere necessarie per la connessione degli impianti alla rete elettrica e gli eventuali interventi di potenziamento o adeguamento della rete).</p> <p>Gli impianti solari, fotovoltaici e termici:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) possono essere installati su edifici, su strutture e manufatti fuori terra (es: tettoie, pergole, autorimesse) ovunque ubicati comprese le zone A del DM 1444/68; nelle Zone A devono comunque essere osservate le prescrizioni contenute nelle Norme di Conformità del vigente PUC (soluzioni integrate con i manti di copertura); 2) possono essere installati con qualunque modalità (es: su coperture inclinate o piane) senza limiti quantitativi in termini di potenza massima e di superficie; 3) la superficie dell'impianto non deve essere superiore a quella del tetto su cui viene realizzato; 4) possono essere installati anche in aree sottoposte a tutela paesaggistica di cui al Titolo III del D. Lgs. 42/2004 <u>previa acquisizione di autorizzazione paesaggistica semplificata</u> ai sensi del D.P.R. 31/2017 in presenza di vincoli ai sensi dell'art. 136 - comma 1 – lettere b) e c) del D. Lgs. 42/2004. 5) possono essere installati anche in aree sottoposte a tutela paesaggistica di cui al Titolo III del D. Lgs. 42/2004 <u>senza acquisizione di alcuna autorizzazione</u> in presenza di vincoli ai sensi dell'art. 136 - comma 1 – lettere d) e c) del D. Lgs. 42/2004 ai soli fini dell'installazione di pannelli integrati nelle coperture e non visibili dagli spazi pubblici esterni e dai punti di vista panoramici eccettuate le coperture i cui manti siano realizzati in materiali della tradizione locale (ardesia). 6) possono essere installati anche in aree sottoposte a tutela paesaggistica di cui al Titolo III del D. Lgs. 42/2004 <u>senza acquisizione di alcuna autorizzazione</u> in presenza di vincoli ai sensi dell'art. 142.

10	<p>Aree ludiche ed elementi di arredo delle aree di pertinenza</p> <p>Aree ludiche senza fini di lucro ed elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici.</p> <p>(d.lgs. n. 222/2016, Tab. A, Sezione II –Edilizia- attività 29)</p>	<p>Attività edilizia libera</p> <p>D.P.R. n. 380/2001, art. 6, c. 1, lett. e-quinquies)</p>	<p>Installazione, riparazione, sostituzione, rinnovamento limitatamente ad immobili residenziali di:</p> <p>45) opere per arredo da giardino (es. barbecue in muratura/ fontana/muretto/scultura/ fioriera, panca) e assimilate;</p> <p>46) giochi per bambini e spazi di gioco in genere, compresa la relativa recinzione;</p> <p>47) pergolati e gazebo di limitate dimensioni e non stabilmente infissi al suolo nel rispetto delle Linee Guida di cui all'art. 115 del vigente REC;</p> <p>48) ricoveri per animali domestici e da cortile, voliera e assimilata, con relativa recinzione;</p> <p>49) ripostigli per attrezzi, manufatti accessorio di limitate dimensioni e non stabilmente infissi al suolo (rientrano in questa fattispecie i manufatti descritti al comma 5 dell'art. 96 e al comma 4 dell'art. 113 del vigente Regolamento Edilizio);</p> <p>50) sbarre, separatori, dissuasori e simili, stalli per biciclette;</p> <p>51) tende da sole, pergotende, coperture leggere di arredo, dehors chiusi da tende in pvc trasparenti;</p> <p>52) elementi divisorii verticali non in muratura, anche di tipo ornamentale e similare.</p>
11	<p>Manufatti leggeri in strutture ricettive</p> <p>Installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulotte, campers, case mobili, imbarcazioni, in strutture ricettive all'aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti, previamente autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio e, ove previsto, paesaggistico, in conformità alle normative regionali di settore.</p> <p>(d.lgs. n. 222/2016, Tab. A, Sezione II –Edilizia- attività 16)</p>	<p>Attività edilizia libera</p> <p>D.P.R. n. 380/2001, art. 6, c. 1, lett. e-quinquies)</p>	<p>53) Installazione, riparazione e rimozione di manufatti leggeri in strutture ricettive all'aperto (roulotte, campers, case mobili, imbarcazioni) e assimilati.</p>
12	<p>Opere contingenti e temporanee</p> <p>Le Opere stagionali e quelle dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimosse al cessare della temporanea necessità e, comunque, entro un termine non superiore a centottanta giorni comprensivo dei tempi di allestimento e smontaggio del manufatto, previa comunicazione di avvio dei lavori all'amministrazione comunale;</p> <p>Elementi costitutivi della fattispecie previsti dalla legge:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee • Destinate ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità • e, comunque, entro un termine non superiore a centottanta giorni <p>(d.lgs. n. 222/2016, Tab. A, Sezione II –Edilizia- attività 26)</p>	<p>C.I.L. – Comunicazione inizio lavori</p> <p>D.P.R. n. 380/2001, art. 6, c. 1, lett. e-bis)</p>	<p>Installazione, previa Comunicazione Avvio Lavori, nonché interventi di manutenzione, riparazione e rimozione per i quali non è necessaria la Comunicazione di:</p> <p>54) Gazebo;</p> <p>55) Stand fieristico;</p> <p>56) Servizi igienici mobili;</p> <p>57) Tensostrutture, pressostrutture e assimilabili;</p> <p>58) Elementi espositivi vari;</p> <p>59) Aree di parcheggio provvisorio, nel rispetto dell'orografia dei luoghi e della vegetazione ivi presente.</p> <p><u>N.B. L'esecuzione di queste opere è subordinata alla preventiva presentazione della "Comunicazione di inizio lavori" (C.I.L.) e successiva eliminazione delle stesse entro il termine comunicato e comunque entro centottanta giorni, altrimenti si concretizza un abuso edilizio.</u></p>

13	<p>Eliminazione delle barriere architettoniche (pesanti)</p> <p>Gli interventi volti all'eliminazione di barriere architettoniche.</p> <p>Elementi costitutivi della fattispecie desunti dalla legge che:</p> <ul style="list-style-type: none"> • comportino la realizzazione di ascensori esterni, ovvero • di manufatti che alterino la sagoma dell'edificio <p>(d.lgs. n. 222/2016, Tab. A, Sezione II –Edilizia- attività 22)</p>	<p style="text-align: center;">CILA</p> <p style="text-align: center;">D.P.R. n. 380/2001, art. 6-bis</p>	
14	<p>CILA (Clausola residuale)</p> <p>Sono realizzabili mediante Comunicazione di inizio lavori asseverata gli interventi non riconducibili all'elenco di cui all'articolo 6, 10 e 22 del D.P.R. n. 380 del 2001, fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia vigente, e comunque nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all'efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico, nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.</p> <p>Elementi costitutivi della fattispecie previsti dalla legge:</p> <ul style="list-style-type: none"> • interventi non riconducibili all'elenco di cui agli articoli 6, 10 e 22 del D.P.R. n. 380 del 2001. <p>(d.lgs. n. 222/2016, Tab. A, Sezione II –Edilizia- attività 30)</p>	<p style="text-align: center;">CILA</p> <p style="text-align: center;">D.P.R. n. 380/2001, art. 6-bis, c. 1</p>	<p>N.B. Il mutamento di destinazione d'uso all'interno della stessa categoria funzionale da deposito privato a parcheggio privato è soggetto a C.I.L.A. previa corresponsione dei contributi di costruzione.</p>
15	<p>Attività di ricerca nel sottosuolo (in aree interne al centro edificato)</p> <p>Opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico, ad esclusione di attività di ricerca di idrocarburi.</p> <p>Elementi costitutivi della fattispecie desunti dalla legge:</p> <ul style="list-style-type: none"> • che siano eseguite in aree interne al centro edificato <p>(d.lgs. n. 222/2016, Tab. A, Sezione II –Edilizia- attività 31)</p>	<p style="text-align: center;">CILA</p> <p style="text-align: center;">D.P.R. n. 380/2001, art. 6-bis, c. 1</p>	

16	<p>Movimenti di terra non inerenti all'attività agricola</p> <p>Movimenti di terra.</p> <p>Elementi costitutivi della fattispecie desunti dalla legge:</p> <ul style="list-style-type: none"> • non strettamente pertinenti all'esercizio dell'attività agricola e le pratiche agro-silvo-pastorali (d.lgs. n. 222/2016, Tab. A, Sezione II –Edilizia- attività 32) 	<p>CILA</p> <p>D.P.R. n. 380/2001, art. 6-bis, c. 1</p>	<p>A titolo indicativo si considerano comprese nei movimenti di terra non inerenti all'attività agricola, le sistemazioni di spazi aperti di natura pertinenziale, anche mediante modifiche alle quote del terreno preesistente che non comportino la realizzazione di opere strutturali.</p>
17	<p>Serre mobili stagionali (con strutture in muratura)</p> <p>Serre mobili stagionali funzionali allo svolgimento dell'attività agricola.</p> <p>Elementi costitutivi della fattispecie desunti dalla legge:</p> <ul style="list-style-type: none"> • che presentano strutture in muratura <p>(d.lgs. n. 222/2016, Tab. A, Sezione II –Edilizia- attività 33)</p>	<p>CILA</p> <p>D.P.R. n. 380/2001, art. 6-bis, c. 1</p>	
18	<p>Realizzazione di pertinenze minori</p> <p>Elementi costitutivi della fattispecie desunti dalla legge:</p> <ul style="list-style-type: none"> • che le norme tecniche degli strumenti urbanistici, in relazione alla zonizzazione e al pregio ambientale e paesaggistico delle aree, non qualificano come interventi di nuova costruzione, ovvero che comportino la realizzazione di un volume inferiore al 20% del volume dell'edificio principale e comunque non superiore a 45 mc. <p>(d.lgs. n. 222/2016, Tab. A, Sezione II –Edilizia- attività 34)</p>	<p>CILA</p> <p>D.P.R. n. 380/2001, artt. 3, c. 1, lett. e.6) e 6-bis, c. 1</p>	<p>Si tratta di manufatti che debbono avere oggettive caratteristiche di pertinenzialità rispetto all'immobile principale. A titolo indicativo, ove espressamente individuate come tali nelle Norme Generali e consentite nelle Norme di Conformità del P.U.C si ricomprendono tra le "pertinenze minori":</p> <ul style="list-style-type: none"> • cantine – superficie coperta massima 12 mq, altezza interna massima 2,30 m.; • ripostigli – struttura in legno e tamponamenti in tavole di legno di castagno naturale - superficie coperta massima 12 mq, altezza interna massima 2,30 m.; • ripostigli - superficie coperta massima 6 mq, altezza interna massima 2,30 m.; • impianti tecnologici, centrali termiche, cabine idriche ovvero spazi destinati ad accogliere impianti strumentali per l'utilizzo dell'immobile principale e che non possono essere ubicati al suo interno.; • ricoveri per veicoli destinati ad ospitare mezzi agricoli – superficie coperta massima 15 mq.; • lavatoi e stenditoi - superficie coperta massima 12 mq.; • opere di sistemazione e arredo tra cui piccole serre domestiche, con superficie coperta massima 6 mq, piccoli invasi per la raccolta d'acqua a fini agricoli e bio laghi per la depurazione delle acque, realizzati nel rispetto della morfologia del terreno evitando il più possibile trasformazioni dell'andamento del suolo.; • pensiline con caratteristiche diverse e dimensioni maggiori di quelle d'arredo descritte al rigo 1 - e non eccedenti la larghezza massima 1,5 m e la lunghezza massima 3,00 m.; • tettoie larghezza massima 2,50 m – lunghezza massima 5,00 m.; • parcheggi pertinenziali a raso aventi superficie non maggiore di mq. 100 nel rispetto dell'art. 14 delle Norme Generali del P.U.C.; • parcheggi pertinenziali in struttura, anche interrati, ai sensi dell'art. 19 c. 3 della L.R.16/08, con una volumetria inferiore al 20% dell'edificio principale e comunque non superiore a 45 mc., nel rispetto dell'art. 14 delle Norme Generali del P.U.C., con obbligo di presentazione dell'atto notarile costitutivo dell'asservimento all'immobile principale da parte del proprietario, ai sensi dell'art. 9 della legge n. 122/89, oppure ai sensi dell'art. 16 delle Norme Generali del P.U.C.

19	<p>Manutenzione straordinaria (leggera) Opere e modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino la volumetria complessiva degli edifici e non comportino mutamenti urbanisticamente rilevanti delle destinazioni di uso implicanti incremento del carico urbanistico. Nell'ambito degli interventi di manutenzione straordinaria sono ricompresi anche quelli consistenti nel frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari con esecuzione di opere anche se comportanti la variazione delle superfici delle singole unità immobiliari nonché del carico urbanistico purché non sia modificata la volumetria complessiva degli edifici e si mantenga l'originaria destinazione d'uso; ivi compresa l'apertura di porte interne o lo spostamento di pareti interne, sempre che non riguardino le parti strutturali dell'edificio.</p> <p>Elementi costitutivi della fattispecie previsti dalla legge:</p> <ul style="list-style-type: none"> • non alterino la volumetria complessiva degli edifici e non comportino mutamenti urbanisticamente rilevanti delle destinazioni di uso implicanti incremento del carico urbanistico • non modifichino la sagoma e i prospetti dell'edificio • non riguardino le parti strutturali dell'edificio <p>(d.lgs. n. 222/2016, Tab. A, Sezione II –Edilizia- attività 3)</p>	<p style="text-align: center;">CILA</p> <p style="text-align: center;">D.P.R. n. 380/2001, art. 3, c. 1, lett. b) e art. 6-bis</p>	<p>A titolo indicativo nella manutenzione straordinaria leggera sono ricomprese e le seguenti opere a condizione <u>che non riguardino le parti strutturali dell'edificio</u>:</p> <ul style="list-style-type: none"> • le opere da realizzare all'interno delle unità immobiliari o dell'edificio, nonché il frazionamento e l'accorpamento delle unità immobiliari con esecuzione di opere, anche se comportanti la variazione delle superfici delle singole unità immobiliari, nonché del carico urbanistico, purché in entrambi i casi non sia modificata la volumetria complessiva degli edifici e le opere non comportino mutamenti urbanisticamente rilevanti delle destinazioni di uso implicanti incremento del carico urbanistico, vale a dire il passaggio a diverse categorie funzionali di cui all'art. 13 della L.R. 16/2008 e s.m.i. • l'adeguamento, il rinnovo e la sostituzione dei servizi igienico - sanitari e degli impianti tecnologici (riscaldamento, condizionamento, ventilazione, aspirazione, impianto di ascensori e di sollevamento in genere, con le opere ad essi funzionalmente complementari ed indispensabili) quando comportano alterazione delle caratteristiche distributive; • l'installazione di recinzioni con opere murarie fino a 50 cm.; <p>Per gli edifici adibiti ad attività industriali e artigianali sono considerati di manutenzione straordinaria (leggera) i seguenti interventi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'installazione di impianti tecnologici e la realizzazione di impianti e opere necessari al rispetto della normativa sulla tutela dagli inquinamenti e sulla igienicità degli edifici e la sicurezza delle lavorazioni, sempre che non comportino aumento delle superfici agibili di calpestio, né mutamento delle destinazioni d'uso. I relativi locali tecnici potranno essere realizzati, se necessario, all'esterno dell'edificio, purché non configurino incremento della superficie agibile destinata all'attività produttiva; • tutte le opere di natura igienica, tecnologica e funzionale necessarie per conservare e integrare l'efficienza degli impianti produttivi esistenti e la salubrità delle costruzioni che li ospitano, sempre che non comportino l'incremento della superficie lorda di pavimento e di opere strutturali; • la realizzazione di basamenti, incastellature di sostegno e apparecchiature all'aperto per la modifica e il miglioramento di impianti esistenti. • Interventi di installazione e sostituzione delle pompe di calore aria-aria di potenza termica utile nominale superiore a 40 kW e di generatori di calore non qualificabili di manutenzione ordinaria.
----	--	--	---

20	<p>Restauro e risanamento conservativo (leggero)</p> <p>Interventi edilizi rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano anche il mutamento delle destinazioni d'uso purché con tali elementi compatibili, nonché conformi a quelle previste dallo strumento urbanistico generale e dai relativi piani attuativi. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio.</p> <p>(d.lgs. n. 222/2016, Tab. A, Sezione II –Edilizia- attività 5)</p>	<p style="text-align: center;">CILA</p> <p style="text-align: center;">D.P.R. n. 380/2001, art. 3, c. 1, lett. c), art. 6-bis,</p>	<p>A titolo indicativo nel restauro e risanamento conservativo leggero sono compresi i seguenti interventi, <u>che non riguardino le parti strutturali dell'edificio</u>:</p> <ul style="list-style-type: none"> - opere che comportano le modifiche interne necessarie per migliorare le condizioni igieniche, nonché quelle per realizzare i locali tecnici che si rendono indispensabili per l'installazione degli impianti tecnologici necessari agli usi previsti per gli immobili; - interventi volti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che ne consentano destinazioni d'uso con esse compatibili; (rientrano nella fattispecie i mutamenti di destinazione d'uso ammessi dal P.U.C. che rispettino le caratteristiche tipologiche, formali e strutturali dell'edificio, non comportino aggravio del peso insediativo, non siano connessi a frazionamenti e non riguardino immobili ubicati in ambiti classificati AC-VP, AC-VU, AC-CS, AC-US, AC-AR, ACO-L ai sensi del vigente P.U.C.). • il recupero degli elementi storici, architettonici o artistici o il ripristino delle parti alterate dei fronti esterni ed interni e degli ambienti interni; • la conservazione o il ripristino dell'impianto distributivo - organizzativo originale; • la conservazione, il ripristino o il miglioramento degli spazi liberi di pertinenza dell'edificio quali, tra gli altri, le corti, i larghi, i piazzali, gli orti, i giardini, i chiostrini, i porticati; • l'eliminazione delle superfetazioni costituenti parti incongrue dell'impianto originario; • l'inserimento degli impianti tecnologici e igienico - sanitari nonché per l'efficienza energetica dell'edificio nel rispetto dei caratteri storici, culturali o architettonici (ad esempio l'installazione di canne fumarie sui prospetti). • l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio, sempreché vengano rispettati l'impianto strutturale, tipologico ed architettonico; • gli interventi volti a realizzare nuovi servizi igienico - sanitari nonché locali per impianti tecnologici e per l'efficienza energetica. Tali impianti devono essere realizzati all'interno dell'edificio ogni volta che ciò risulti tecnicamente possibile. In caso di documentata impossibilità è consentito realizzarli all'esterno a condizione che vengano adottati tutti gli accorgimenti necessari per inserirli nel contesto dell'edificio.
----	--	--	--

21	<p>Manutenzione straordinaria (pesante)</p> <p>Le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino la volumetria complessiva degli edifici e non comportino mutamenti urbanisticamente rilevanti delle destinazioni d'uso implicanti incremento del carico urbanistico. Nell'ambito degli interventi di manutenzione straordinaria sono ricompresi anche quelli consistenti nel frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari con esecuzione di opere anche se comportanti la variazione delle superfici delle singole unità immobiliari nonché del carico urbanistico purché non sia modificata la volumetria complessiva degli edifici e si mantenga l'originaria destinazione d'uso. Nell'ambito degli interventi di manutenzione straordinaria sono comprese anche le modifiche ai prospetti degli edifici legittimamente realizzati necessarie per mantenere o acquisire l'agibilità dell'edificio ovvero per l'accesso allo stesso, che non pregiudichino il decoro architettonico dell'edificio, purché l'intervento risulti conforme alla vigente disciplina urbanistica ed edilizia e non abbia ad oggetto immobili sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;</p> <p>Elementi costitutivi della fattispecie desunti dalla legge:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Opere interne ed ai prospetti nei limiti sopra indicati, che riguardino le parti strutturali dell'edificio. <p>(d.lgs. n. 222/2016, Tab. A, Sezione II –Edilizia- attività 4)</p>	<p style="text-align: center;">SCIA</p> <p style="text-align: center;">D.P.R. n. 380/2001, art. 3, c. 1, lett. b) e art. 22 c. 1, lett. a)</p>	<p>A titolo indicativo nella manutenzione straordinaria pesante sono ricomprese le seguenti opere, <u>qualora le stesse riguardino le parti strutturali dell'edificio</u>:</p> <ul style="list-style-type: none"> • le opere da realizzare all'interno delle unità immobiliari o dell'edificio, nonché il frazionamento e l'accorpamento delle unità immobiliari con esecuzione di opere anche se comportanti la variazione delle superfici delle singole unità immobiliari nonché del carico urbanistico, purché in entrambi i casi non sia modificata la volumetria complessiva degli edifici e le opere non comportino mutamenti urbanisticamente rilevanti delle destinazioni d'uso implicanti incremento del carico urbanistico, vale a dire il passaggio a diverse categorie funzionali di cui all'art. 13 della L.R. 16/2008 e s.m.i. • le opere necessarie per conservare la stabilità della costruzione mediante il rinnovamento o la sostituzione di alcuni degli elementi strutturali dell'edificio; • le sistemazioni di spazi aperti anche mediante modifiche alle quote del terreno preesistente di natura pertinenziale che comportino la realizzazione di opere strutturali; • il rifacimento totale dei manti di copertura, con modifica del tipo di materiale esistente, compresa la struttura del tetto; • l'installazione di recinzioni con opere murarie oltre 50 cm; • le modifiche ai prospetti che non siano propedeutiche e funzionali ad una trasformazione complessiva dell'immobile, non pregiudichino il decoro architettonico dell'edificio e siano necessarie per mantenere o acquisire l'agibilità dello stesso o per consentirne l'accesso (p. es. apertura di nuovi accessi o nuove finestre per soddisfare i requisiti igienico-sanitari nel caso di interventi di frazionamento, apertura e/o modifica delle finestre esistenti per raggiungere i corretti rapporti aeroilluminanti dei singoli vani); • demolizione senza ricostruzione di edifici o manufatti. <p>N.B. Le modifiche ai prospetti non possono riguardare immobili sottoposti a tutela ai sensi del D. Lgs. 42/2004.</p>
----	--	--	---

22	<p>Restauro e risanamento conservativo (pesante)</p> <p>Interventi edilizi rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano anche il mutamento delle destinazioni d'uso purché con tali elementi compatibili, nonché conformi a quelle previste dallo strumento urbanistico generale e dai relativi piani attuativi. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio.</p> <p>(d.lgs. n. 222/2016, Tab. A, Sezione II –Edilizia- attività 6)</p>	<p style="text-align: center;">SCIA</p> <p style="text-align: center;">D.P.R. n. 380/2001, art. 3, c. 1, lett. c), art. 22, c. 1, lett. b)</p>	<p>A titolo indicativo nel restauro e risanamento conservativo pesante sono compresi i seguenti interventi, qualora gli stessi <u>riguardino le parti strutturali dell'edificio</u>:</p> <ul style="list-style-type: none"> • opere che comportano le modifiche interne necessarie per migliorare le condizioni igieniche, nonché quelle per realizzare i locali tecnici che si rendono indispensabili per l'installazione degli impianti tecnologici necessari agli usi previsti per gli immobili; • per gli immobili compresi in ambiti classificati AC-NI, AC-IU, AR-PR, AR-PA, AR-UR, AR-PU, AR-PI, SIS-I, SIS-S ai sensi del vigente P.U.C.: i mutamenti di destinazione d'uso comportanti il passaggio a una diversa categoria funzionale (vedi art. 13 L.R. 16/2008) connessi all'esecuzione di opere edilizie senza incremento del carico urbanistico e che non siano connessi ad accorpamenti e frazionamenti; • la ricostruzione filologica di parti dell'edificio eventualmente crollate o demolite; • la conservazione o il ripristino dell'impianto distributivo - organizzativo originale; • la conservazione, il ripristino o il miglioramento degli spazi liberi di pertinenza dell'edificio quali, tra gli altri, le corti, i larghi, i piazzali, gli orti, i giardini, i chiostri, i porticati; • il consolidamento, con eventuale sostituzione delle parti non recuperabili, dei seguenti elementi strutturali: <ul style="list-style-type: none"> - murature portanti sia interne che esterne; - solai e volte; - scale; - tetto con eventuale ripristino della copertura originale; • la eliminazione delle superfetazioni costituenti parti incongrue dell'impianto originario; • l'inserimento degli impianti tecnologici e igienico - sanitari nonché per l'efficienza energetica dell'edificio nel rispetto dei caratteri storici, culturali o architettonici (ad esempio ascensori esterni, volumi tecnici in copertura non destinati alla permanenza di persone); • il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio, sempreché vengano rispettati l'impianto strutturale, tipologico ed architettonico; • gli interventi volti a realizzare nuovi servizi igienico - sanitari nonché locali per impianti tecnologici e per l'efficienza energetica dell'edificio, anche mediante modeste modifiche della conformazione delle coperture (tra gli interventi volti al miglioramento dell'efficienza energetica dell'edificio rientra la realizzazione di "serre solari bioclimatiche" come disciplinate dall'art. 52 del vigente R.E.C.); • le modifiche ai prospetti limitate ad una singola unità immobiliare (eccetto quelle necessarie per mantenere o acquisire l'agibilità dell'edificio ovvero per l'accesso allo stesso, vedi punto 21), che non incidano sui caratteri architettonici dell'edificio e che non siano propedeutiche e funzionali ad una trasformazione complessiva dell'immobile; • la realizzazione di finestre raso-falda sulla copertura degli edifici; • la realizzazione di locali ad uso sgombero all'interno dell'edificio non aventi caratteristiche di agibilità.
----	--	--	---

Ristrutturazione edilizia cosiddetta "semplice" o "leggera"
Interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti.

Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione di edifici esistenti con diversa sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche, con le innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica, per l'applicazione della normativa sull'accessibilità, per l'istallazione di impianti tecnologici e per l'efficientamento energetico. L'intervento può prevedere altresì, nei soli casi espressamente previsti dalla legislazione vigente o dagli strumenti urbanistici comunali, incrementi di volumetria anche per promuovere interventi di rigenerazione urbana. Costituiscono inoltre ristrutturazione edilizia gli interventi volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza.

Rimane fermo che, con riferimento agli immobili sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ad eccezione degli edifici situati in aree tutelate ai sensi degli articoli 136, comma 1, lettere c) e d), e 142 del medesimo decreto legislativo, nonché fatte salve le previsioni legislative e degli strumenti urbanistici, a quelli ubicati nelle zone omogenee A di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai piani urbanistici comunali, nei centri e nuclei storici consolidati e negli ulteriori ambiti di particolare pregio storico e architettonico, gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove siano mantenuti sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell'edificio preesistente e non siano previsti incrementi di volumetria.

SCIA

D.P.R. n. 380/2001, art. 3, c. 1, lett. d), art. 22, c. 1, lett. c)

A titolo indicativo sono considerati di "**ristrutturazione edilizia leggera**" gli interventi che comportino:

- la trasformazione d'uso dei locali costituenti superficie accessoria nell'originario titolo abilitativo in locali costituenti superficie agibile nel rispetto dei parametri e delle condizioni stabiliti dallo strumento urbanistico comunale (trasformazione di cantina in vano abitativo);
- l'incremento della superficie agibile dell'immobile senza ampliamento volumetrico, vale a dire realizzato all'interno del volume dell'edificio esistente (esempio chiusura loggia);
- la modifica dei prospetti che incida sui caratteri architettonici dell'edificio, o che sia estesa a più unità immobiliari e/o sia propedeutica e funzionale alla trasformazione dell'immobile;
- **per gli immobili compresi in ambiti classificati AC-NI, AC-IU, AR-PR, AR-PA, AR-UR, AR-PU, AR-PI, SIS-I, SIS-S ai sensi del vigente P.U.C.:**
 - a) i mutamenti di destinazione d'uso comportanti il passaggio a una diversa categoria funzionale (vedi art. 13 L.R. 16/2008) connessi all'esecuzione di opere edilizie con incremento del carico urbanistico,
 - b) tutti i mutamenti di destinazione d'uso con accorpamento o frazionamento di una unità immobiliare in due o più unità immobiliari;
- gli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti:
 - c) **per gli immobili compresi in ambiti classificati AC-NI, AC-IU, AR-PR, AR-PA, AR-UR, AR-PU, AR-PI, SIS-I, SIS-S ai sensi del vigente P.U.C., non vincolati ai sensi del D.lgs. n. 42/2004**, gli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti con diversi sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche, con le innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica, per l'applicazione della normativa sull'accessibilità, per l'istallazione di impianti tecnologici e per l'efficientamento energetico;
(SCIA ordinaria)
 - d) **per gli immobili compresi in ambiti classificati AC-VP, AC-VU, AC-AR, ACO-L ai sensi del vigente P.U.C., non vincolati ai sensi del D.lgs. n. 42/2004**, gli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti con diversi sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche, con le innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica, per l'applicazione della normativa sull'accessibilità, per l'istallazione di impianti tecnologici e per l'efficientamento energetico;
(S.C.I.A. con inizio lavori differito a 30 gg. – art. 23 bis – comma 4 – D.P.R. 380/01).
 - e) **per gli immobili compresi in ambiti classificati AC-US, AC-CS, ai sensi del vigente P.U.C., non vincolati ai sensi del D.lgs. n. 42/2004**, gli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti con diversi sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche, con le innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica, per l'applicazione della normativa sull'accessibilità, per l'istallazione di impianti tecnologici e per l'efficientamento energetico;
(Permesso di costruire poichè non è applicabile la disciplina della S.C.I.A. (art. 23 bis – comma 4 – D.P.R. 380/01)).
 - f) **per gli immobili compresi in tutti gli ambiti del vigente P.U.C., vincolati ai sensi degli articoli 136 e 142 del D.lgs. n. 42/2004**, gli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti soltanto ove siano mantenuti sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell'edificio preesistente e non siano previsti incrementi di volumetria;
(SCIA ordinaria)

Elementi costitutivi della fattispecie desunti dalla legge:

- non presenti i caratteri della Ristrutturazione ricostruttiva (non preveda la completa demolizione dell'edificio preesistente) e che non presenti i caratteri della Ristrutturazione pesante:
 1. non aumenti il volume complessivo;
 2. non comporti mutamento d'uso urbanisticamente rilevante nel centro storico

Intervento di demolizione e ricostruzione:

- stessa volumetria di quello preesistente, fatte salve le innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica, per l'applicazione della normativa sull'accessibilità, per l'istallazione di impianti tecnologici e per l'efficientamento energetico
- stessa sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell'edificio preesistente, se vincolato ex D. Lgs n. 42 del 2004 (vincolo paesaggistico o storico culturale) **ad esclusione di quelli vincolati ai sensi degli articoli 136, comma 1, lettere c) e d), e 142 del medesimo decreto legislativo**
- senza modifica della sagoma dell'edificio preesistente negli ambiti del centro storico individuati con deliberazione del Consiglio comunale n. 25 del 08/07/2014

(d.lgs. n. 222/2016, Tab. A, Sezione II –Edilizia- attività 7)

- gli interventi di ricostruzione e ripristino di edifici, o parti di essi, crollati o demoliti purché sia possibile accertarne l'originaria consistenza:
 - a) per gli immobili non vincolati ai sensi del D.lgs. n. 42/2004 e s.m.i., con diversi sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche, con le innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica, per l'applicazione della normativa sull'accessibilità, per l'istallazione di impianti tecnologici e per l'efficientamento energetico; **(SCIA ordinaria)**
 - b) per gli immobili compresi in tutti gli ambiti del vigente P.U.C., vincolati ai sensi degli articoli 136 e 142 del D.lgs. n. 42/2004, soltanto ove siano mantenuti sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell'edificio preesistente e non siano previsti incrementi di volumetria; **(SCIA ordinaria)**

24	Mutamento di destinazione d'uso senza opere	<p style="text-align: center;">SCIA</p> <p style="text-align: center;">Art. 13 bis L.R. 16/2008</p>	<p>Mutamenti di destinazione d'uso, senza opere edilizie, comportanti il passaggio ad una diversa categoria funzionale tra quelle di seguito indicate:</p> <p>a) residenza, comprensiva delle civili abitazioni, delle residenze in funzione della conduzione di attività rurali e delle residenze specialistiche per alloggi protetti per anziani, studenti, disabili, case famiglia e comunità civili, religiose, assistenziali, convitti, foresterie, alloggi di servizio per il personale di attività pubbliche, studi ed uffici professionali compatibili con la residenza, strutture ricettive all'interno di unità abitative ai sensi della vigente normativa regionale in materia di attività turistico-ricettive;</p> <p>b) turistico-ricettiva, comprensiva delle strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere definite dalla vigente normativa regionale in materia;</p> <p>c) produttiva e direzionale, comprensiva delle attività artigianali di produzione di beni e servizi, delle attività industriali, logistiche per il trasporto, la movimentazione, il deposito di merci e prodotti, la distribuzione all'ingrosso delle merci, delle attività terziarie e delle attività direzionali separate dalle sedi operative delle imprese e delle attività per la produzione, lo stoccaggio e la distribuzione di energia anche da fonti rinnovabili; (N.B. il cambio di destinazione d'uso da "produttivo" a "direzionale" comporta il pagamento del contributo di costruzione).</p> <p>d) commerciale, comprensiva delle attività per la distribuzione al dettaglio, delle attività di servizio alla persona ed all'impresa e dei pubblici esercizi, definite dalla vigente normativa regionale in materia;</p> <p>e) rurale, comprensiva delle attività di produzione agricola, lavorazione, conservazione, trasformazione e commercializzazione diretta dei prodotti agricoli, delle attività di allevamento, lavorazione, conservazione, trasformazione e commercializzazione diretta dei prodotti di allevamento, delle attività di coltivazione, lavorazione e trasformazione dei prodotti della filiera del bosco;</p> <p>f) autorimesse e rimessaggi, comprensiva delle autorimesse, box e parcheggi all'aperto di natura non pertinenziale rispetto ad altre destinazioni d'uso, rimessaggi per veicoli o rimorchi ad uso privato, per imbarcazioni ed attrezzature per la nautica, magazzini e depositi ad uso privato non funzionali ad attività appartenenti alle altre destinazioni d'uso;</p> <p>g) servizi, comprensiva delle attività per i servizi pubblici anche in regime convenzionato per l'uso pubblico, dei servizi speciali per le installazioni logistiche del trasporto pubblico, dei mercati annonari e dei macelli pubblici.</p> <p>N. B.: sono soggetti a SCIA anche tutti i cambi di destinazione d'uso all'interno della stessa categoria funzionale ai sensi dell'art. 13 della L.R. 16/2008 che comportano, invece, il passaggio ad una diversa categoria funzionale ai sensi delle norme Generali del PUC (per esempio trasformazione senza opere di un immobile da produttivo a direzionale).</p>
----	---	---	---

25	Pannelli solari fotovoltaici e termici collocati a terra	SCIA D.P.R. n. 380/2001, art. 3, c. 1, lett. b) e art. 22 c. 1, lett. a)	<p>Installazione, riparazione, sostituzione, rinnovamento di pannelli solari fotovoltaici e termici e generatori microeolici, collocati a terra (pertanto al di fuori dei casi di cui al punto 9 della presente tabella)</p> <p>N.B. Nel caso di immobili ricadenti in area soggetta a vincolo ai sensi del Dlgs. N. 42/2004 (Codice del Paesaggio), dovrà essere acquisita, prima dell'installazione, autorizzazione paesaggistica semplificata ai sensi del D.P.R. 31/2017.</p>
----	--	---	--

<p>26</p>	<p>Ristrutturazione edilizia (cosiddetta “pesante”)</p> <p>Gli interventi di ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che comportino anche modifiche della volumetria complessiva degli edifici, ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A, comportino mutamenti urbanisticamente rilevanti della destinazione d'uso, nonché gli interventi che comportino modificazioni della sagoma o della volumetria complessiva degli edifici o dei prospetti di immobili sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.</p> <p>Elementi costitutivi della fattispecie previsti dalla legge:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. aumento del volume complessivo 2. mutamenti di destinazione d’uso urbanisticamente rilevanti nelle zone omogenee A 3. modifiche della sagoma o della volumetria o dei prospetti di immobili vincolati ex D. Lgs n. 42 del 2004 (paesaggistico o storico culturale) 4. la demolizione e ricostruzione di edifici situati in aree tutelate ai sensi degli articoli 136, comma 1, lettere c) e d), e 142 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, o il ripristino di edifici, crollati o demoliti, situati nelle medesime aree, in entrambi i casi ove siano previste modifiche della sagoma o dei prospetti o del sedime o delle caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell’edificio preesistente oppure siano previsti incrementi di volumetria. <p>(d.lgs. n. 222/2016, Tab. A, Sezione II –Edilizia- attività 8)</p>	<p style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);"> Permesso di costruire/silenzio-assenso o SCIA alternativa D.P.R. n. 380/2001, artt. 10, c. 1, lett. c), art. 20 e art. 23, c. 01 lett. a) </p>	<p>A titolo indicativo sono considerati di ristrutturazione edilizia pesante gli interventi che comportino:</p> <ul style="list-style-type: none"> • per gli immobili compresi in ambiti classificati AC-VP, AC-VU, AC-CS, AC-US, AC-AR, ACO-L ai sensi del vigente P.U.C.: <ol style="list-style-type: none"> a) i mutamenti di destinazione d’uso comportanti il passaggio a una diversa categoria funzionale (vedi art. 13 L.R. 16/2008) connessi all’esecuzione di opere edilizie con incremento del carico urbanistico b) i mutamenti di destinazione d’uso con accorpamento o frazionamento di una unità immobiliare in due o più unità immobiliari; • la modifica della volumetria complessiva degli edifici (non rientrano in questa fattispecie le modifiche della volumetria date dagli adeguamenti alla normativa antisismica, all’applicazione della normativa sull’accessibilità, all’installazione di impianti tecnologici e dalle opere finalizzate all’efficientamento energetico); • la modifica della sagoma o della volumetria complessiva degli edifici o dei prospetti di immobili vincolati ai sensi del D.lgs. n. 42/2004 e s.m.i. • gli interventi di demolizione e ricostruzione o il ripristino di edifici crollati o demoliti: di immobili esistenti compresi in tutti gli ambiti del vigente P.U.C. e situati in aree tutelate ai sensi degli articoli 136, comma 1, lettere c) e d), e 142 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, con diversi sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell’edificio preesistente oppure siano previsti incrementi di volumetria con le esclusioni sotto individuate; <p>N.B Si precisa che non rientrano tra gli interventi di ristrutturazione edilizia “pesante” gli ampliamenti all’esterno della sagoma dell’edificio anche se contenuti nel 20 per cento del volume geometrico complessivo in quanto classificabili di nuova costruzione e per i quali dovrà essere utilizzato l’intervento denominato “Ampliamento fuori sagoma” di cui al n. 29 della presente tabella al quale si rimanda.</p>
-----------	---	--	---

27	<p style="text-align: center;">Nuova costruzione di manufatto edilizio</p> <p>- Costruzione di manufatti edilizi fuori terra o interrati. (d.lgs. n. 222/2016, Tab. A, Sezione II –Edilizia- attività 9)</p>	<p style="text-align: center;">Permessi di costruire/silenzio-assenso D.P.R. n. 380/2001, artt. 3, c. 1, lett. e.1) e art. 20</p>	<p>A titolo indicativo sono considerati interventi di nuova costruzione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • gli interventi volti alla realizzazione di nuovi edifici e di manufatti edilizi fuori terra ed interrati con esclusione delle pertinenze “minori”. • gli interventi di Sostituzione edilizia (art. 14 L.R. 16/2008) consistenti nella demolizione e successiva ricostruzione di edifici esistenti che necessitano di riqualificazione sotto il profilo urbanistico, paesistico, architettonico ed ambientale e comportanti eventuale incremento della volumetria originaria ed assentibili senza applicazione dell’indice di edificabilità previsto dai piani urbanistici; • gli interventi di demolizione e ricostruzione: di immobili esistenti compresi in tutti gli ambiti del vigente P.U.C. e vincolati ai sensi dell’art. 136, comma 1, lettera b) del D.lgs. n. 42/2004, con diversi sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell’edificio preesistente; • gli interventi di ricostruzione e ripristino di edifici crollati o demoliti: per gli immobili vincolati ai sensi ai sensi dell’art. 136, comma 1, lettera b) del D.lgs. n. 42/2004, con diversi sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell’edificio preesistente;
----	--	---	---

<p>28</p>	<p>Nuova costruzione in esecuzione di strumento urbanistico attuativo</p> <p>Gli interventi di nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica qualora siano disciplinati da piani attuativi comunque denominati, ivi compresi gli accordi negoziali aventi valore di piano attuativo, che contengano precise disposizioni plano-volumetriche, tipologiche, formali e costruttive, la cui sussistenza sia stata esplicitamente dichiarata dal competente organo comunale in sede di approvazione degli stessi piani o di ricognizione di quelli vigenti. Qualora i piani attuativi risultino approvati anteriormente all'entrata in vigore della legge 21 dicembre 2001, n. 443, il relativo atto di ricognizione deve avvenire entro trenta giorni dalla richiesta degli interessati; in mancanza si prescinde dall'atto di ricognizione, purché il progetto di costruzione venga accompagnato da apposita relazione tecnica nella quale venga asseverata l'esistenza di piani attuativi con le caratteristiche sopra menzionate.</p> <p>Elementi costitutivi della fattispecie previsti dalla legge:</p> <p>Interventi di nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica qualora:</p> <ul style="list-style-type: none"> • siano disciplinati da piani attuativi comunque denominati, ivi compresi gli accordi negoziali aventi valore di piano attuativo • che contengano precise disposizioni plano-volumetriche, tipologiche, formali e costruttive <p>(d.lgs. n. 222/2016, Tab. A, Sezione II –Edilizia- attività 10)</p>	<p>Permesso di costruire/silenzio-assenso o SCIA alternativa D.P.R. n. 380/2001, art. 3 c.1, lettera e)1 e f), art. 23, c. 01, lett. b) e c)</p>	
-----------	--	---	--

29	<p>Ampliamento fuori sagoma</p> <p>Ampliamento di manufatti edilizi esistenti, fuori terra o interrati, all'esterno della sagoma esistente fermo restando, per gli interventi pertinenziali quanto previsto alla lettera e.6) dell'art.3, c. 1 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.</p> <p>(d.lgs. n. 222/2016, Tab. A, Sezione II –Edilizia- attività 11)</p>	<p>Permesso di costruire/silenzio-assenso</p> <p>D.P.R. n. 380/2001, artt. 3, c. 1, lett. e.1) e art. 20</p>	<p>A titolo indicativo rientrano in tale fattispecie:</p> <ul style="list-style-type: none"> • gli aumenti di volume consistenti nell'ampliamento all'esterno della sagoma dell'edificio esistente.
30	<p>Interventi di urbanizzazione primaria e secondaria</p> <ul style="list-style-type: none"> • Interventi di urbanizzazione primaria e secondaria realizzati da soggetti diversi dal Comune. <p>(d.lgs. n. 222/2016, Tab. A, Sezione II –Edilizia- attività 12)</p>	<p>Permesso di costruire/silenzio-assenso</p> <p>D.P.R. n. 380/2001, art. 3, c. 1, lett. e.2) e art. 20</p>	

31	<p>Realizzazione di infrastrutture e impianti</p> <p>Realizzazione di infrastrutture e di impianti, anche per pubblici servizi, che comporti la trasformazione in via permanente di suolo inedificato.</p> <p>(d.lgs. n. 222/2016, Tab. A, Sezione II –Edilizia- attività 13)</p>	<p>Permesso di costruire/ silenzio-assenso</p> <p>D.P.R. n. 380/2001, art. 3, c. 1, lett. e.3) e art. 20</p>	<p>A titolo indicativo sono ricompresi in tale tipologia di intervento gli impianti sportivi, i distributori di carburante, ecc.</p>
32	<p>Torri e tralicci</p> <p>Installazione di torri e tralicci per impianti radio-ricetrasmittenti e di ripetitori per i servizi di telecomunicazione.</p> <p>(d.lgs. n. 222/2016, Tab. A, Sezione II –Edilizia- attività 14)</p>	<p>Permesso di costruire/ silenzio-assenso</p> <p>D.P.R. n. 380/2001, art. 3, c. 1, lett. e.4) e art. 20</p>	

<p>33</p>	<p>Manufatti leggeri utilizzati come abitazione o luogo di lavoro o magazzini o depositi</p> <p>- Installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulotte, camper, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, ad eccezione di quelli che siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee o delle tende e delle unità abitative mobili con meccanismi di rotazione in funzione, e loro pertinenze e accessori, che siano collocate, anche in via continuativa, in strutture ricettive all'aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti previamente autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio e, ove previsto, paesaggistico, che non posseggano alcun collegamento di natura permanente al terreno e presentino le caratteristiche dimensionali e tecnico-costruttive previste dalle normative regionali di settore ove esistenti;</p> <p>Elementi costitutivi della fattispecie previsti dalla legge:</p> <ul style="list-style-type: none"> • che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili • che non siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee • che non siano ricompresi in strutture ricettive all'aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti, previamente autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio e, ove previsto, paesaggistico, che non posseggano alcun collegamento di natura permanente al terreno e presentino le caratteristiche dimensionali e tecnico-costruttive previste dalle normative regionali di settore ove esistenti. <p>(d.lgs. n. 222/2016, Tab. A, Sezione II –Edilizia- attività 15)</p>	<p style="text-align: center;">Permesso di costruire/ silenzio-assenso D.P.R. n. 380/2001, art. 3, c. 1, lett. e.5) e art. 20</p>	
-----------	---	--	--

34	<p align="center">Realizzazione di pertinenze</p> <p>Interventi pertinenziali che le norme tecniche degli strumenti urbanistici, in relazione alla zonizzazione e al pregio ambientale e paesaggistico delle aree, qualifichino come interventi di nuova costruzione, ovvero che comportino la realizzazione di un volume superiore al 20% del volume dell'edificio principale.</p> <p>Elementi costitutivi della fattispecie previsti dalla legge:</p> <ul style="list-style-type: none"> • che le norme tecniche degli strumenti Urbanistici, in relazione alla zonizzazione e al pregio ambientale e paesaggistico delle aree, qualifichino come interventi di nuova costruzione, ovvero che comportino la realizzazione di un volume superiore al 20% del volume dell'edificio principale. <p>(d.lgs. n. 222/2016, Tab. A, Sezione II –Edilizia- attività 17)</p>	<p align="center">Permesso di costruire/ silenzio-assenso D.P.R. n. 380/2001, art. 3, c. 1, lett. e.6) e art. 20</p>	<p>A titolo indicativo rientrano in tale fattispecie i parcheggi pertinenziali che eccedono i limiti previsti per le “pertinenze minori” indicati al punto 18, nonché ogni altra opera pertinenziale - sempre nel rispetto delle Norme Generali del P.U.C.</p>
35	<p>Depositi e impianti all'aperto</p> <p>Realizzazione di depositi di merci o di materiali, realizzazione di impianti per attività produttive all'aperto ove comportino l'esecuzione di lavori cui consegua la trasformazione permanente del suolo inedificato.</p> <p>(d.lgs. n. 222/2016, Tab. A, Sezione II –Edilizia- attività 18)</p>	<p align="center">Permesso di costruire/ silenzio-assenso D.P.R. n. 380/2001, art. 3, c. 1, lett. e.7) e art. 20</p>	

<p>36</p>	<p>Nuova costruzione (clausola residuale)</p> <p>Interventi di trasformazione edilizia e urbanistica del territorio non rientranti nelle categorie definite alle lettere a), b), c) e d) dell'art. 3 c. 1 del DPR n. 380/2001.</p> <p>Elementi costitutivi della fattispecie previsti dalla legge:</p> <p>Interventi edilizi non riconducibili alle fattispecie delle definizioni di Manutenzione ordinaria, Manutenzione straordinaria, Restauro e risanamento conservativo, Ristrutturazione edilizia</p> <p>(d.lgs. n. 222/2016, Tab. A, Sezione II –Edilizia- attività 19)</p>	<p style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);"> Permesso di costruire/silenziò-assenso D.P.R. n. 380/2001, art. 3, c. 1, lett. e) e art. 20 </p>	<p>Rientrano in tale fattispecie tutti i manufatti che concretizzino un volume edilizio <u>e non abbiano caratteristiche di pertinenza di cui al precedente punto 18.</u></p> <p>A titolo indicativo si ricomprende in questa tipologia di intervento la realizzazione dei sottoelencati manufatti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Chioschi – manufatti posti su suolo privato o in concessione su suolo pubblico con funzione di servizio commerciale o di pubblico esercizio; - Piscine; - Depositi utensili agricoli – superficie coperta massima 12 mq – altezza massima alla gronda 2,30 m; - Serre – ogni impianto che realizzi un ambiente artificiale per l'esercizio di colture agricole e che sia costituito da strutture stabilmente ancorate al suolo o con struttura in muratura o metallica e con copertura di vetro e similari - realizzate nel rispetto della morfologia del terreno evitando il più possibile trasformazioni dell'andamento del suolo; - Veranda per pubblici esercizi – manufatto destinato ad integrare funzionalmente un pubblico esercizio, mediante struttura metallica e/o tamponamento in vetro strutturale, coperto con materiali leggeri non calpestabili, posto su suolo privato o in concessione su suolo pubblico; - Ricovero per animali – superficie coperta massima 15 mq; - Tettoie per attività produttive – spazi coperti privi di tamponamenti perimetrali salvo la parete cui vengono addossate - manufatti destinati ad integrare funzionalmente un'attività produttiva, dimensionati in base alle esigenze di carattere funzionale; - Realizzazione di parcheggi a raso non pertinenziali;
<p>37</p>	<p>Ristrutturazione urbanistica</p> <p>Interventi rivolti a sostituire l'esistente tessuto urbanistico-edilizio con altro diverso, mediante un insieme sistematico di interventi edilizi, anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale.</p> <p>(d.lgs. n. 222/2016, Tab. A, Sezione II –Edilizia- attività 20)</p>	<p style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);"> Permesso di costruire/silenziò-assenso D.P.R. n. 380/2001, art. 3, c. 1, lett. f) e art. 20 </p>	

<p>38</p>	<p>Varianti in corso d'opera a permessi di costruire</p> <p>Varianti a permessi di costruire che non incidono sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, che non comportano mutamenti urbanisticamente rilevanti della destinazione d'uso, che non modificano la categoria edilizia, non alterano la sagoma dell'edificio qualora sottoposto a vincolo ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni, e non violano le eventuali prescrizioni contenute nel permesso di costruire. Ai fini dell'attività di vigilanza urbanistica ed edilizia, nonché ai fini del rilascio del certificato di agibilità, tali segnalazioni certificate di inizio attività costituiscono parte integrante del procedimento relativo al permesso di costruzione dell'intervento principale e possono essere presentate prima della dichiarazione di ultimazione dei lavori.</p> <p>Elementi costitutivi della fattispecie previsti dalla legge:</p> <p>Varianti in corso d'opera che:</p> <ul style="list-style-type: none"> • non incidono sui parametri urbanistici • non incidono sulle volumetrie • non comportano mutamento urbanisticamente rilevante della destinazione d'uso e non modificano la categoria edilizia • non alterano la sagoma dell'edificio qualora sottoposto a vincolo ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni • non violano le eventuali prescrizioni contenute nel permesso di costruire <p>(d.lgs. n. 222/2016, Tab. A, Sezione II –Edilizia- attività 35)</p>	<p style="text-align: center;">SCIA</p> <p style="text-align: center;">D.P.R. n. 380/2001, art. 22, commi 2 e 7 art. 25 c. 1 L.R. 16/08</p>	<p><u>art. 25 c. 1 L.R. 16/08</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • le varianti a permessi di costruire e a SCIA che non incidono sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, che non modificano la destinazione d'uso e la categoria edilizia, non alterano la sagoma dell'edificio qualora sottoposto a vincolo ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) e successive modificazioni, e non violano le eventuali prescrizioni contenute nel permesso di costruire. Le stesse possono essere presentate, anche dopo la loro realizzazione, purché prima della comunicazione di ultimazione dei lavori. (SCIA ordinaria) • le varianti a permessi di costruire comportanti modifiche della sagoma su immobili compresi in Ambito AC-VP, AC-VU, AC-AR, ACO-L da presentare <u>prima</u> della loro realizzazione. (S.C.I.A. con inizio lavori differito a 30 gg. – art. 23 bis – comma 4 – D.P.R. 380/01). • le varianti a permessi di costruire comportanti modifiche della sagoma su immobili compresi in Ambito AC-CS e AC-US da ottenere prima della loro realizzazione. (permesso di costruire - art. 23 bis – comma 4 – D.P.R. 380/01);
-----------	--	--	---

39	<p>Varianti in corso d'opera che non presentano i caratteri delle variazioni essenziali</p> <p>Varianti a permessi di costruire che non configurano una variazione essenziale, a condizione che siano conformi alle prescrizioni urbanistico-edilizie e siano attuate dopo l'acquisizione degli eventuali atti di assenso prescritti dalla normativa sui vincoli paesaggistici, idrogeologici, ambientali, di tutela del patrimonio storico, artistico ed archeologico e dalle altre normative di settore.</p> <p>Elementi costitutivi della fattispecie previsti dalla legge:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Varianti in corso d'opera che non configurano una variazione essenziale <p>(d.lgs. n. 222/2016, Tab. A, Sezione II –Edilizia- attività 36)</p>	<p style="text-align: center;">SCIA (anche a fine lavori)</p> <p style="text-align: center;">D.P.R. n. 380/2001, art. 22, commi 2 bis art. 25 c. 2 L.R. 16/08</p>	<p><u>art. 25 c. 2 L.R. 16/08</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • le varianti a permessi di costruire che non configurano una variazione essenziale, (art. 44 L.R. 16/2008) a condizione che siano conformi alle prescrizioni urbanistico-edilizie e siano attuate dopo l'acquisizione degli eventuali atti di assenso prescritti dalla normativa sui vincoli paesaggistici, idrogeologici, ambientali, di tutela del patrimonio storico, artistico e archeologico e dalle altre normative di settore. La SCIA, oltreché alla fine dei lavori, potrà anche essere presentata prima dell'esecuzione dei lavori di variante e/o in corso di esecuzione. (SCIA ordinaria) • le varianti a permessi di costruire comportanti modifiche della sagoma su immobili compresi in Ambito AC-VP, AC-VU, AC-AR, ACO-L da presentare <u>prima</u> della loro realizzazione. (S.C.I.A. con inizio lavori differito a 30 gg. – art. 23 bis – comma 4 – D.P.R. 380/01). • le varianti a permessi di costruire comportanti modifiche della sagoma su immobili compresi in Ambito AC-CS e AC-US da ottenere prima della loro realizzazione. (permesso di costruire - art. 23 bis – comma 4 – D.P.R. 380/01);
40	<p>Varianti in corso d'opera a CILA purché rientranti nel relativo campo di applicazione</p>	<p style="text-align: center;">ATTESTAZIONE (a fine lavori)</p> <p style="text-align: center;">Art. 25 c. 3 L.R. 16/2008</p>	<p><u>art. 25 c. 3 L.R. 16/08</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Le varianti in corso d'opera relative ad interventi oggetto di comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA), sempreché consistenti in opere rientranti nel relativo campo di applicazione, possono essere eseguite purché attestate con apposito elaborato grafico in sede di comunicazione di fine lavori, da effettuarsi nel termine di sessanta giorni decorrente dalla data di ultimazione.
41	<p>Varianti in corso d'opera a permessi di costruire che presentano i caratteri delle variazioni essenziali</p> <p>Varianti a permessi di costruire.</p> <p>Elementi costitutivi della fattispecie desunti dalla legge:</p> <p>che configurano una variazione essenziale</p> <p>(d.lgs. n. 222/2016, Tab. A, Sezione II –Edilizia- attività 37)</p>	<p style="text-align: center;">Permesso di costruire/ silenzio-assenso D.P.R. n. 380/2001, artt. 20 e 22, c. 2-bis</p>	<p><u>art. 25 c. 4 L.R. 16/08</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Le varianti in corso d'opera che concretizzano una "variazione essenziale" (art. 44 comma 2 della L.R. 16/2008) richiedono il preventivo rilascio di un nuovo permesso di costruire o la presentazione di nuova SCIA da individuarsi in relazione all'oggetto dei lavori in variante.

42	<p>Ampliamento di edifici esistenti ai sensi della L.R. 49/2009 (PIANO CASA):</p>	<p>Permesso di costruire/ silenzio-assenso art. 20 del D.P.R. n. 380/2001 art. 3 L.R. 49/09</p>	<p>Si tratta degli interventi disciplinati dall'art. 3 della L.R. 49/2009 e s.m.i. e consentiti dall'art. 13 – punto 8) – lettera a) delle Norme Generali di P.U.C.</p>
43	<p>Demolizione e ricostruzione di edifici esistenti a destinazione residenziale o non residenziale ai sensi della L.R. 49/2009 (PIANO CASA)</p>	<p>Permesso di costruire/silenzio-assenso art. 20 del D.P.R. 380/01 art. 8 c. 2 L.R. 49/09</p>	<p>Si tratta degli interventi disciplinati dagli art. 6 e 7 della L.R. 49/2009 e s.m.i. e consentiti dall'art. 13 – punto 8) – lettera b) delle Norme Generali di P.U.C.</p>
44	<p>Recupero dei sottotetti senza modificazioni della sagoma dell'edificio esistente ai sensi della L.R. 24/2001 (LEGGE SOTTOTETTI)</p>	<p>SCIA Art. 22 del D.P.R. n. 380</p>	<p>Si tratta degli interventi disciplinati dall'art. 2 – comma 5 – lettera b) della L.R. 24/2001 e s.m.i.</p>
45	<p>Recupero dei sottotetti con modificazioni della sagoma dell'edificio esistente ai sensi della L.R. 24/2001 (LEGGE SOTTOTETTI)</p>	<p>Permesso di costruire/silenzio-assenso art. 20 del D.P.R. 380/01</p>	<p>Si tratta degli interventi disciplinati dall'art. 2 – comma 5 – lettera a) della L.R. 24/2001 e s.m.i.</p>